

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Salute. Cinque anni per l'azione risarcitoria contro i camici bianchi, al paziente l'onere della prova - Termini doppi per le strutture

Prescrizione breve per i medici

Ieri in Gazzetta la pubblicazione della legge sulla responsabilità professionale

Filippo Martini

La legge 8 marzo 2017 n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie») è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta. La piena applicabilità, a regime, sarà raggiunta solo con l'emanazione dei molti decreti attuativi previsti, ma numerose e di sostanza sono le norme immediatamente applicabili. Di queste, le principali portano sin da subito (la legge entrerà in vigore tra 15 giorni) a modifiche sostanziali soprattutto per operatori sanitari e strutture.

L'articolo 4, ad esempio, obbliga le aziende sanitarie a fornire ai diretti interessati, nel rispetto del dovere di trasparenza pure richiamato, entro sette giorni dalla richiesta, la documentazione sanitaria disponibile e relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Le eventuali integrazioni documentali non potranno essere fornite oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

Certamente, però, le norme di maggiore impatto sono quelle contenute negli articoli 6 e 7 che disciplinano, la prima, una ipotesi di non punibilità del medico per imperizia qualora lo stesso abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Quanto, invece, all'articolo 7, la novella introduce quello che è già stato ribattezzato il «doppio binario» della responsabilità civile, ponendo da un lato la natura contrattuale del vincolo tra azienda sanitaria e paziente e, dall'altro, la natura extracontrattuale della responsabilità imputabile in ipotesi all'operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura, salva l'ipotesi che lo stesso medico abbia assunto contrattualmente un impegno con il proprio cliente.

Questa distinzione determinerà uno sdoppiamento dei canoni dell'azione giudiziaria e della natura istruttoria dell'indagine sul piano civile tra medico e ospedale. Da un lato, infatti, l'onere della prova circa la natura illecita della condotta del medico e del rapporto causale col danno lamentato è posto, dalla natura extracontrattuale della responsabilità, a carico del paziente che agisca lamentando un danno. Nel contesto della responsabilità contrattuale della struttura, invece, l'onere della prova è invertito a favore del paziente che potrà limitarsi a dedurre in giudizio l'inadempimento qualificato e tecnico dell'ente ove fu curato. Né di minor conto è il regime della prescrizione del diritto al risarcimento che passa dai dieci anni (per la responsabilità contrattuale) ai cinque anni in caso di azione risarcitoria intentata contro il sanitario.

Altre norme poi sono di immediata applicazione e riguardano le nuove regole procedurali del giudizio risarcitorio intentato dal paziente. L'articolo 8, infatti, rende fin da subito obbligatorio prima di avviare una causa, l'esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale con lo strumento dell'Atp (Accertamento tecnico preventivo) nel quale un consulente medico nominato dal giudice valuterà i profili di responsabilità e di danno, invitando le parti a una conciliazione. L'attore, dunque, fin dai giudizi promossi dopo l'entrata in vigore della legge 24/2017, dovrà prima avviare questo tentativo (in alternativa alla mediazione già oggi obbligatoria), finalizzato alla composizione della lite e a evitare il possibile contenzioso. Anche l'articolo 9 avrà impatto immediato, ponendo limiti all'azione di rivalsa contro il medico, tanto sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno), quanto sul piano dell'entità massima di esposizione economica del sanitario (tre annualità retributive lorde).

Le novità

RESPONSABILITÀ PENALE

L'articolo 6 della nuova legge 24/2017 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

- Se l'operatore sanitario ha agito rispettando le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi della legge, ovvero, in assenza di tali linee, si sia attenuto alle buone pratiche clinico-assistenziali, non potrà essere ritenuto punibile per imperizia, ai sensi di nuovo articolo 590-sexies del Codice penale introdotto dalla nuova legge

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'articolo 7 della legge introduce un «doppio binario» sulla responsabilità civile

Responsabilità contrattuale

- Azienda sanitaria pubblica o privata
- Operatore sanitario che abbia stipulato contratto direttamente con paziente

Responsabilità extracontrattuale

- Operatore sanitario dipendente
- Operatore sanitario non dipendente
- Operatore sanitario libero professionista che agisca intramoenia
- Attività di sperimentazione e ricerca
- Medico convenzionato con Ssn

AZIONE GIUDIZIARIA

Il «doppio binario» che distingue la responsabilità civile della struttura sanitaria da quella del professionista ha un impatto diretto sull'azione giudiziaria

Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

- Prescrizione decennale
- Onere della prova liberatoria in capo al convenuto

Responsabilità extracontrattuale del professionista sanitario

- Prescrizione cinque anni
- Onere della prova in capo all'attore su errore sanitario e nesso causale con il danno lamentato

AZIONE DI RIVALSA

Limiti all'azione di rivalsa

Solo in caso di dolo o colpa grave

- Solo dopo il risarcimento del danno
- Entro un anno dal pagamento
- Massimo tre annualità retributive lorde (salvo il caso di azione contro libero professionista intra o extra moenia)
- Obbligo di comunicazione (entro dieci giorni) della pendenza della lite a pena di decadenza dell'azione di rivalsa (articolo 13)

I nuovi limiti all'azione di rivalsa sono applicabili a:

- Corte dei conti
- Azienda sanitaria privata
- Compagnia di assicurazione

ANNUNCIO DI LORENZINI

Sanità, oggi i nuovi Lea in «Gazzetta»

Attesi da 15 anni arrivano oggi sulla Gazzetta Ufficiale i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), cioè le prestazioni e i servizi che il Ssn deve garantire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. Ad annunciare è stata ieri la ministra della Salute, Beatrice Lorenzini: «Una giornata storica» ha commentato.

Il documento, che è stato firmato lo scorso 12 gennaio dal premier Paolo Gentiloni, inserisce tra le nuove prestazioni assistite eterologa e omologa, i nuovi vaccini, lo screening alla nascita, l'enzimazione dal ticket per endometriosi, i trattamenti per la celiachia e ulteriori malattie rare.

Giovanni Negri

MILANO

Acquisizione delle prove all'estero con meno ostacoli. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2014/41/Ue. Il provvedimento introduce l'ordine di indagine europeo, che nelle intenzioni dovrà diventare un fondamentale strumento di cooperazione giudiziaria penale con i Paesi dell'Unione, destinato a facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione per il contrasto alla criminalità transnazionale. Si tratta di uno strumento che permetterà la diretta corrispondenza tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati.

Sul piano processuale, l'ordine di indagine europeo consentirà di rendere più rapida la raccolta di prove penali e più agevole la loro circolazione e utilizzazione sul territorio dell'Unione, sulla base del principio del mutuo riconoscimento.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede due capi fondamentali, uno dedicato all'esecuzione, da parte della magistratura italiana, di una richiesta che arriva dall'estero, e l'altro, che fa riferimento all'emissione di un ordine d'indagine da parte della nostra autorità giudiziaria.

Da sottolineare il fatto che anche la difesa potrà chiedere l'emissione di un ordine d'indagine con l'indicazione, a pena di inammissibilità, dell'atto di indagine da compiere e dei motivi che ne fondano l'esecuzione.

Varia la tipologia di atti che può essere oggetto delle due procedure, dal sequestro a fini probatori allo svolgimento di intercettazioni, ma sono espressamente comprese anche operazioni sotto copertura, audizioni attraverso videoconferenze e informazioni sui conti correnti e operazioni bancarie. Quanto all'esecuzione in

Italia, l'ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare una compressione dei diritti e della libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato da esigenze investigative o probatorie, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena prevista.

Dedicato il tema delle intercettazioni da svolgere in Italia su richiesta dall'estero. In questo caso, il Pm trasmette al Gip l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver

GLI EFFETTI

Cooperazione rafforzata tra autorità investigative. Interessati sequestri, intercettazioni e testimonianze

provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:

- 1) l'autorità che procede;
 - 2) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
 - 3) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
 - 4) la durata dell'intercettazione;
 - 5) i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta.
- Per quanto riguarda invece la richiesta dall'Italia all'estero, è prevista sia l'impugnazione dell'ordine di indagine in caso di sequestro probatorio sia la partecipazione all'esecuzione da parte del Pm richiedente.

Sono raccolti nel fascicolo per il dibattito:

- 1) i documenti acquisiti all'estero attraverso ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- 2) i verbali degli atti, assunti all'estero con ordine di indagine con partecipazione dei difensori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GESTIONE DEL CREDITO E STRATEGIE DI RECUPERO - gli operatori specializzati

Recupero crediti 2.0, il modello italiano come riferimento del settore in Europa

Il ruolo sempre più strategico del comparto, sia sul piano sociale che economico, è rappresentato dai 10 miliardi di euro di crediti che vengono recuperati ogni anno, garantendo al Paese maggiori investimenti e un incremento del PIL ed evitando che i mancati incassi si trasferiscano sui cittadini con un aumento delle tariffe e dei servizi. «Professionalità e Buone Prassi sono le basi per un recupero crediti virtuoso - spiega Marco Pasini, Presidente di UNIREC, l'associazione Confindustriale che riunisce oltre l'80% del mercato nazionale - A tal proposito l'Italia si è

distinta a livello europeo grazie al Codice di Condotta FORUM UNIREC-CONSUMATORI che è stato scelto come modello di riferimento dalla Federazione Europea delle Associazioni di aziende di recupero crediti per la predisposizione del nuovo Codice Paneuropeo. L'esperienza italiana di regolazione del settore - ribadisce il Presidente UNIREC



UNIREC. Marco Pasini, Presidente

ha trovato un'applicazione concreta nel Codice di condotta, redatto insieme alle principali Associazioni dei consumatori, che illustra le corrette modalità che gli operatori devono adottare in ogni fase del recupero crediti, prevedendo la sospensione dell'attività nei casi in cui il consumatore provi la pendenza di una contestazione sul credito vantato».

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

CHEOPE-SPGlegal. La via della massima valorizzazione del portafoglio crediti

Un modello di gestione integrata di Master Legal per la riduzione dei costi e dei tempi di gestione



Il 2016 ha visto un'inversione di tendenza nelle insolvenze con una lieve riduzione dei crediti problematici NPL del 1,5% e dei mancati pagamenti aziendali del 9%. Resta tuttavia imponente il volume dei crediti sui quali gli operatori devono intervenire adottando strategie di gestione evolute. Cheope-SPGlegal propone a queste esigenze un modello di gestione integrata di master legal, fondato sull'integrazione delle competenze ultradecennali dei propri partner, così da garantire il miglior rapporto tra performance ed incidenza costi. In funzione della tipologia, stagionalità e importo del credito determina una strategia personalizzata, incentrata nella fase stragiudiziale sui dipartimenti di Phone Legal Collection e Home Collection, mentre il recupero giudiziale è condotto sulla base di informazioni patrimoniali acquisite sui debitori.

Dispone di una struttura interna di Intelligence Information in grado di aggiornare tutte le risorse impegnate nella gestione

delle singole posizioni in ogni fase del recupero, con una conseguente riduzione dei costi e dei tempi di gestione. La piattaforma gestionale multiutente My Collection Web è fondamentale per il cliente per poter monitorare sia lo stato di avanzamento delle attività stragiudiziali e giudiziali per ogni singola pratica sia la solvibilità dinamica del debitore e l'esatto adempimento del piano dei pagamenti. Cheope dal 1988 è una realtà storica specializzata nei processi di Risk & Credit management consolidati nel corso degli anni sul mercato nazionale dei servizi di indagine commerciale e nella gestione e recupero dei crediti. www.cheopeonline.it

SPGlegal Collection è un dipartimento di SPGlegal Studio Legale - fondato dall'avvocato Santi Puglisi - dedicato all'erogazione di servizi legali per la gestione integrata del recupero crediti in fase stragiudiziale e giudiziale. www.spglegal.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA

EUROPA FACTOR: protagonista emergente nel mondo degli NPL

Una storia di successo ultraventennale, leader nel settore utilities/telecom, in procinto di sviluppare ulteriormente il comparto bancario/finanziario

In 20 anni di attività nella gestione ed acquisto di crediti non performing, il network di Europa Factor, presenza storica nel mercato NPL, si è sempre distinto per gli eccellenti risultati e le elevate performance, accompagnate da una grande attenzione alla tutela del brand dei propri Clienti, alla responsabilità sociale verso i debitori, famiglie e imprese, ed alla compliance relativa a processi aziendali e privacy. I suoi Clienti sono rappresentati da Grandi Corporate Commerciali, Finanziarie e Utilities,

presenti nel mercato Retail e Pubblica Amministrazione e più recentemente da Banche e società Finanziarie. I risultati di Europa Factor sono riconosciuti dal mercato e da importanti Istituti di Credito con cui stabilmente collabora per la gestione in outsourcing delle posizioni in "sofferenza". Una storia di successo, avviata da oltre 20 anni, dalla esperienza professionale del fondatore Pierluca Bottone iniziata nel 1994 in Citicorp. Nel 2003, l'evoluzione verso l'attività di Factor ed ora Europa Factor è tra i le-



ader del settore, in attesa di essere iscritta nel nuovo albo degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza preventiva. www.europafactor.it

CREARCI Srl, esperienza ventennale nel recupero crediti

Massimizzazione di risultati con "le buone maniere"

Nuove metodologie di approccio verso il debitore hanno prodotto risultati d'eccellenza

Si possono recuperare i crediti con le buone maniere? La risposta è SÌ! I risultati ottenuti negli oltre 20 anni di esperienza sul campo, nazionale ed internazionale, hanno dato ragione ai soci Caiazza e Cangiano che fondarono Crearci Srl basando il loro business su nuove metodologie di approccio al debitore. L'analisi transazionale, ossia la capacità di comunicare e ascoltare, secondo

principi di empatia, che sono destinati a risvegliare la coscienza adulta dell'interlocutore costituisce la ricetta vincente di Crearci. Colossi come Eni ed Agos Ducato hanno puntato, e a ragione, su realtà aziendali meridionali come Crearci alla quale hanno affidato negli ultimi anni circa 626 milioni di euro da recuperare. La massimizzazione della performance e la tutela del rapporto credi-

toro-debitore costituiscono "il valore" che Crearci offre ai suoi clienti. www.crearci.it



Studio LDL - Leonardo De Luca

Professionisti affidabili nel recupero crediti

Competenza, efficienza, dinamicità, modernità e rapidità sono la sua formula vincente

LDL Studio nasce per dare risposte concrete, in un contesto dinamico, alle esigenze del cliente. La società è notevolmente cambiata ed è quindi compito di un professionista adeguarsi, studiandola e comprendendola, per riuscire a risolvere concretamente e tempestivamente i problemi del cliente che troppo spesso si trova a spendere denaro senza riuscire ad ottenere il suo credito e di conseguenza un portafoglio ancora più vuoto. Grazie a una task force di professionisti viene offerta una

consulenza gratuita a privati e aziende garantendo di rintracciare fisicamente e in via epistolare il debitore, in tutta Italia e anche sul luogo di lavoro, chiudendo la pratica nel più breve tempo possibile. Solo in caso di esito positivo lo studio riscuote il compenso, una minima tariffa di gestione pratica che è inoltre detraibile. Grazie a questa affidabilità e questa competenza, unite a un consulto di esperti legali, LDL Studio può vantare all'attivo molti casi di recupero del credito insoluto evi-

tando al cliente costose azioni legali. Competenza, efficienza, dinamicità, modernità e rapidità sono la formula vincente di LDL Studio. Contatti: Via del Bosco 264/F 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI) www.ldlstudio.it Dott. Leonardo De Luca Tel. 0571 1835001



Cdm/1. Si all'ordine d'indagine Nell'Unione europea la caccia alle prove è senza ostacoli

Giovanni Negri

MILANO

Acquisizione delle prove all'estero con meno ostacoli. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato lo schema di decreto legislativo che dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2014/41/Ue. Il provvedimento introduce l'ordine di indagine europeo, che nelle intenzioni dovrà diventare un fondamentale strumento di cooperazione giudiziaria penale con i Paesi dell'Unione, destinato a facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione per il contrasto alla criminalità transnazionale. Si tratta di uno strumento che permetterà la diretta corrispondenza tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati.

Sul piano processuale, l'ordine di indagine europeo consentirà di rendere più rapida la raccolta di prove penali e più agevole la loro circolazione e utilizzazione sul territorio dell'Unione, sulla base del principio del mutuo riconoscimento.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede due capi fondamentali, uno dedicato all'esecuzione, da parte della magistratura italiana, di una richiesta che arriva dall'estero, e l'altro, che fa riferimento all'emissione di un ordine d'indagine da parte della nostra autorità giudiziaria.

Da sottolineare il fatto che anche la difesa potrà chiedere l'emissione di un ordine d'indagine con l'indicazione, a pena di inammissibilità, dell'atto di indagine da compiere e dei motivi che ne fondano l'esecuzione.

Varia la tipologia di atti che può essere oggetto delle due procedure, dal sequestro a fini probatori allo svolgimento di intercettazioni, ma sono espressamente comprese anche operazioni sotto copertura, audizioni attraverso videoconferenze e informazioni sui conti correnti e operazioni bancarie. Quanto all'esecuzione in

Italia, l'ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare una compressione dei diritti e della libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato da esigenze investigative o probatorie, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena prevista.

Dedicato il tema delle intercettazioni da svolgere in Italia su richiesta dall'estero. In questo caso, il Pm trasmette al Gip l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver

GLI EFFETTI

Cooperazione rafforzata tra autorità investigative. Interessati sequestri, intercettazioni e testimonianze

provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:

- 1) l'autorità che procede;
 - 2) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
 - 3) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
 - 4) la durata dell'intercettazione;
 - 5) i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta.
- Per quanto riguarda invece la richiesta dall'Italia all'estero, è prevista sia l'impugnazione dell'ordine di indagine in caso di sequestro probatorio sia la partecipazione all'esecuzione da parte del Pm richiedente.

Sono raccolti nel fascicolo per il dibattito:

- 1) i documenti acquisiti all'estero attraverso ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- 2) i verbali degli atti, assunti all'estero con ordine di indagine con partecipazione dei difensori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cdm/2. Confronto aperto sul regime transitorio

Editoria, regole sulle crisi allineate agli altri comparti

Federica Micardi

Nuove regole, più stringenti, per la gestione delle crisi in editoria. Si alzano i requisiti dei giornalisti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e per le società editoriali varranno le stesse regole delle imprese del comparto industriale. Per i giornalisti l'anzianità contributiva minima necessaria passa dagli attuali 18 anni a 25 (che potrebbero aumentare se migliora l'aspettativa di vita). Inoltre il requisito anagrafico potrà essere anticipato per un massimo di cinque anni rispetto a quanto previsto dall'Inpgi. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, che ha recentemente alzato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia portandola a 66 anni e 7 mesi, senza distinzione di genere, dal 2019 (nel 2017 il requisito anagrafico è di 66 anni per gli uomini e di 64 per le donne).

Le imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione saranno soggette a un contributo crescente in base alla durata del beneficio, che comunque non potrà superare i 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Tutte queste novità sono contenute nello schema di decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri e proposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Lunedì il testo va in Parlamento e le commissioni di Camera e Senato hanno sessanta giorni (entro il 15 maggio) per esprimere i loro pareri.

È, invece, ancora aperto il confronto tra i tecnici di Palazzo Chigi e quelli di via Fava e del ministero dell'Economia sulla norma transitoria (l'articolo 3 del decreto). Una norma prevista, si legge nella relazione illustrativa, per calmerie l'incidenza sulle situazioni pregresse anche soggettive «in un contesto di fortissima crisi che affligge il settore dell'editoria già da alcuni anni». L'interpretazione prevalente e condivisa è che le nuove regole non si applicano ai piani di crisi già finanziati, perché già in lista. In pratica i soldi già stanziati, di cui l'ultima tranche sono i 23 milioni previsti dalla legge di Bilancio 2017, dovrebbero essere erogati con le vecchie regole, mentre i nuovi stanziamenti dovrebbero seguire le norme appena introdotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NECROLOGI

La direzione e la redazione del Sole 24 Ore partecipano con affetto al dolore del collega Marco Moussanet per la scomparsa della madre

LIDIA GONRAD

Milano, 17 marzo 2017

Anna Matteo, Ivan Ranza e i colleghi tutti sono vicini a Claudia Suardi in questo momento di dolore per la scomparsa della cara mamma

ANNA

Milano, 17 marzo 2017